

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-150 del 13/01/2023
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO CONSUMO UMANO IN COMUNE DI SAN LEO (RN). DITTA: ATERSIR. PRATICA: RN00A0080.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-155 del 12/01/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici GENNAIO 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.906/2022 del 21 luglio 2022;

- il d.P.G.R. n. 118 del 03/08/2022 (Approvazione del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile per il contrasto della situazione di deficit idrico nel territorio della Regione Emilia-Romagna);

PRESO ATTO che:

- con istanza assunta prot. n. 14669 del 28/12/2000 AMIR Spa, c.f. 02349350401, ha richiesto alla Regione Marche la concessione preferenziale per il prelievo di acque pubbliche sotterranee tramite due pozzi ubicati in località Pietracuta nel Comune di San Leo (RN), per uso consumo umano (acquedottistico), (cod. pratica RN00A0080), con le caratteristiche di seguito descritte:
 - Pozzo 1 (denominato pozzo Pietracuta per Montebello) avente profondità di m 5 e ubicato su terreno di proprietà dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino censito al foglio 1, mappale 22 del NCT del Comune di San Leo (RN), coordinate UTM RER X: 770507 Y: 873091;
 - Pozzo 2 (denominato pozzo Pietracuta Antaneta o Destro Marecchia) avente profondità di m 3 e ubicato su terreno di proprietà dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino censito al foglio 1, mappale 39 del NCT del Comune di San Leo (RN), coordinate UTM RER X: 770512 Y: 873012;
 - portata massima complessivamente derivata dai due pozzi pari a l/s 11,50;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato dai due pozzi pari a mc/annui 160.000;
- con istanza assunta prot. n. AT/2014/7593 del 01/12/2014, ATERSIR, c.f. 91342750378, ha richiesto il subentro nella suddetta istanza;
- con istanza acquisita al protocollo Arpae n. PG/2022/0157536 del 27/09/2022, ATERSIR, ha richiesto, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 1775/1933, del r.r. 41/2001 e del d.P.G.R. n. 118/2022, la variante alla suddetta istanza per la realizzazione di un nuovo pozzo con le caratteristiche di seguito descritte:
 - pozzo da perforare avente profondità di m 20;

- ubicazione del pozzo su terreno di proprietà del Demanio idrico, censito al foglio 1, fronte mappale 25 del NCT del Comune di San Leo (RN); coordinate UTM RER X: 770127 Y: 873088;
 - destinazione della risorsa ad uso consumo umano (acquedottistico);
- con suddetta istanza, il richiedente ha confermato i quantitativi precedentemente richiesti con istanza di concessione preferenziale del 2000, pertanto la nuova perforazione si configura come derivazione di soccorso;
 - il potenziamento dei pozzi di Pietracuta di S. Leo (RN) è ricompreso nel “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico nel territorio della Regione Emilia-Romagna” approvato con Decreto Presidenziale n. 118 del 3/08/2022, pubblicato sul BURERT il 5/08/2022;
 - la sopra indicata istanza è stata presentata ai sensi del Decreto 118/2022 e dell’art. 13 del R.D. n. 1775/1933 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”;

RICHIAMATA la determinazione n. DET-AMB-2022-5007 del 30/09/2022, con cui Arpae, ai sensi dell’art. 13 del R.D. 1775/1933 e del d.P.G.R. n. 118/2022, ha autorizzato ATERSIR all’inizio delle opere volte alla perforazione del pozzo in località Pietracuta nel Comune di San Leo (RN), avente le caratteristiche sopra descritte (cod. pratica RN00A0080);

CONSIDERATO che l’autorizzazione per la realizzazione delle opere è stata rilasciata nelle more della conclusione del procedimento per il rilascio del definitivo atto di concessione;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell’art. 5, r.r. 41/2001 e dell’art. 13 del R.D. 1775/1933 e ai sensi dell’art. 18, l.r. 7/2004;
- ai sensi del d.P.G.R. n. 118 del 03/08/2022 si intendono assolte le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 11 del RR n. 41/2001 relativi alla pubblicazione;

- la destinazione d’uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano;

CONSIDERATO che la derivazione:

- è ubicata all’interno del sito ZSC - cod. IT4090002 Torriana, Montebello, Fiume Marecchia (Regione Emilia Romagna - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane);
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, relativa al complesso dei pozzi, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO:

- che nell’ambito dell’istruttoria prevista ai sensi del d.P.G.R. n. 118 del 03/08/2022, è stata indetta una conferenza Conferenza dei Servizi, nell’ambito della quale è stata esaminata la derivazione effettuata tramite il complesso dei pozzi esistenti rispetto ai quali il nuovo pozzo da perforare si pone quale opera di supporto, senza aumento dei quantitativi già richiesti in portata e volume;
- che la CdS si è svolta in prima seduta in data 06/10/2022, ed i lavori si sono conclusi in data 19/10/2022;
- che nell’ambito della CdS sono stati acquisiti i pareri dei seguenti Enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
 - Azienda USL della Romagna;
 - Regione Emilia-Romagna;
 - Provincia di Rimini (PG/2022/0164800 del 07/10/2022);
 - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini (Det. n. 3748 del 19/10/2022, acquisito al protocollo Arpa n. PG/2022/0172195 del 19/10/2022);

DATO ATTO, con riferimento ai pareri sopra indicati, che nell’ambito delle varie considerazioni e valutazioni espressa la Regione Emilia-Romagna – Area Tutela e Gestione Acqua, in relazione all’interconnessione del prelievo con le acque di subalveo, non ha ritenuto di dover imporre il

rispetto del DMV in considerazione delle non rilevanti variazioni di portata indotte dai ridotti prelievi richiesti;

VALUTATO ammissibile il rilascio della concessione di derivazione dal complesso dei pozzi in località Pietracuta di San Leo (RN) alle condizioni risultanti nelle conclusioni della Conferenza dei Servizi e riportate quali condizioni e prescrizioni nel disciplinare allegato parte integrante del presente atto;

ACCERTATO che il richiedente ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2022 e che non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;

PRESO ATTO che, con nota assunta al prot. n. PG/2022/0212696 del 23/12/2022, Atersir ha trasmesso la scheda pozzo con le caratteristiche dimensionali del pozzo perforato;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica RN00A0080;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a ATERSIR, c.f. 91342750378, la concessione di derivazione da acque sotterranee, cod. pratica RN00A0080, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante:
 - Pozzo 1 denominato “pozzo Pietracuta per Montebello” ubicato su terreno di proprietà dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino censito al foglio 1, mappale 22 del NCT del Comune di San Leo (RN), avente profondità di m 5, coordinate UTM RER X: 770507 Y: 873091;
 - Pozzo 2 denominato “pozzo Pietracuta Antaneta o Destro Marecchia”, ubicato su terreno di proprietà dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino censito al foglio 1, mappale 39 del NCT del Comune di San Leo (RN), avente profondità di m 3, coordinate UTM RER X: 770512 Y: 873012;
 - Pozzo 3 (nuova perforazione), ubicato su terreno di proprietà del Demanio idrico, censito al

foglio 1, fronte mappale 25 del NCT del Comune di San Leo (RN), avente profondità di m 18,50, coordinate UTM RER X: 770127 Y: 873088;

- destinazione della risorsa ad uso consumo umano (acquedottistico);
 - portata massima complessiva di esercizio pari a l/s 11,50;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 160.000;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2051;
 3. di stabilire che l'efficacia dell'atto è sospensivamente condizionata alla presentazione di istanza di variante allo strumento urbanistico al Comune di San Leo, pertanto il richiedente dovrà trasmettere, entro 15 giorni dalla notifica del presente atto, copia della suddetta istanza;
 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 11/01/2023;
 5. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2022 è pari a 365,49 euro;
 6. di stabilire che ATERSIR ai sensi della LR 2/2015, art. 8, è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio del presente atto;
 7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
 9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
 12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria

ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque sotterranee rilasciata a ATERSIR, c.f. 91342750378 (cod. pratica RN00A0080).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 3 pozzi:
 - Pozzo 1 (denominato pozzo Pietracuta per Montebello) di subalveo monofalda, avente profondità di m 5,00, equipaggiato con n. 2 elettropompe sommerse aventi potenza di kW 18,5 e portata di 15,5 l/s;
 - Pozzo 2 (denominato pozzo Pietracuta Antaneta o Destro Marecchia) di subalveo monofalda avente profondità di m 3,00 equipaggiato con elettropompa sommersa avente potenza di kW 5,5 e portata di 6,8 l/s;
 - Pozzo 3 (nuova perforazione) avente profondità di m 18,50, con diametro di 600 mm e tubazione del diametro interno di mm 330, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 13 e avente portata di 8,33 l/s.
2. Il Pozzo 1 è ubicato su terreno di proprietà dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino censito al foglio 1, mappale 22 del NCT del Comune di San Leo (RN), coordinate UTM RER X: 770507 Y: 873091. Il pozzo 2 è ubicato su terreno di proprietà dell'Eccellentissima camera della Repubblica di San Marino censito al foglio 1, mappale 39 del NCT del Comune di San Leo (RN), coordinate UTM RER X: 770512 Y: 873012. Il Pozzo 3 è ubicato su terreno di proprietà del Demanio idrico, censito al foglio 1, fronte mappale 25 del NCT del Comune di San Leo (RN); coordinate UTM RER X: 770127 Y: 873088.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano, per l'approvvigionamento delle frazioni di Montebello in Comune di Poggio Torriana e delle frazioni di Pietracuta, Villanova, Libiano, Torello e Monte Castello in Comune di S. Leo.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 11,50 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 160.000.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Depositi vallate App. Marecchia-Conca, Codice 5100IR-AV2-VA.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2022 è pari a 365,49 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015 sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), pertanto non è dovuto il deposito cauzionale relativo al procedimento in oggetto.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2051.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del

relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Prescrizione derivante dal parere espresso dalla Provincia di Rimini (PG/2022/0164800 del 07/10/2022).** La zona di tutela assoluta del pozzo ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006 deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio.
2. **Prescrizioni dettate dall'Area Tutela e Gestione Acqua** – Ai fini dell'aggiornamento delle aree di tutela e salvaguardia ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006, il richiedente dovrà presentare al Comune di San Leo (RN) istanza di variante allo strumento urbanistico. L'efficacia dell'atto è sospensivamente condizionata alla presentazione di istanza di variante allo strumento urbanistico al Comune di San Leo. Pertanto, il richiedente dovrà trasmettere entro 15 giorni dalla notifica del presente atto copia della suddetta istanza.
3. **Prescrizioni dettate dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini (Det. n. 3748 del 19/10/2022, acquisito al protocollo Arpae n. PG/2022/0172195 del 19/10/2022).** Il Servizio rilascia il nulla osta, ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi e/o eventuali autorizzazioni in materia ambientale od edilizia da richiedere agli enti competenti, alla

concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea e l'autorizzazione idraulica alla perforazione di un pozzo in sponda destra del fiume Marecchia in località Pietracuta del Comune di San Leo (RN), subordinato alle seguenti prescrizioni:

- la durata dei lavori è fissata in giorni 180 decorrenti dalla data del rilascio;
- il richiedente dovrà nominare un tecnico abilitato all'esercizio della professione con il ruolo di Direttore dei Lavori e comunicarlo all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini; è fatto obbligo inoltre di comunicare preventivamente alla medesima Agenzia la data di inizio e di fine dei lavori, la presunta durata degli stessi, ed i mezzi impiegati; a lavori ultimati, il Direttore dei Lavori dovrà certificarne la regolare esecuzione rispetto all'autorizzazione rilasciata;
- il nuovo pozzo e le opere connesse dovranno essere posizionate in area demaniale al di fuori delle aree cartografate come alveo dal PAI;
- il pozzetto prefabbricato in c.a. avampozzo dovrà essere completamente interrato al fine di non diminuire la capacità di invaso dell'area;
- durante i lavori non si dovrà ostacolare il regolare deflusso delle acque e comunque nessun compenso potrà essere richiesto per eventuali danneggiamenti in caso di piena;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Ufficio Territoriale di Rimini;
- nel caso si verificassero fenomeni pregiudizievoli per l'officiosità idraulica ed eventuali danneggiamenti in genere, nel tratto di corso d'acqua in questione causati, anche indirettamente, dalla realizzazione dei lavori in progetto, sarà onere interamente ed esclusivamente della ditta esecutrice provvedere, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, al ripristino o risarcimento;
- eventuali variazioni al progetto dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE;

- nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci (10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;
- ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini;
- la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza e delle opere realizzate sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini tramite mail indirizzata a Stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;
- si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ARPAE le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.;
- il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARPAE e di ARSTePC, in particolare e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da queste Agenzie incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;
- ARSTePC resta, in ogni caso, sollevato da qualunque responsabilità per eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori, nonché estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

- ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Agenzia regionale sicurezza territoriale e protezione civile non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
- nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni alla concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC);
- è a carico del richiedente la concessione, l'individuazione del preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dall' Ufficio Territoriale di Rimini e secondo le indicazioni che verranno impartite;
- in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ARSTePC Ufficio Territoriale di Rimini, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente (ARPAE);
- la violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi

della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.